

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-9/14, De Nicola/BEI**(Causa T-59/16 P)**

(2016/C 111/44)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 58-63 della sentenza stessa;
- Per l'effetto, annullare o dichiarare disapplicabili le linee guida stabilite per l'anno 2012; condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati.
- Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-9/14).

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-55/13, De Nicola/BEI**(Causa T-60/16 P)**

(2016/C 111/45)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 59-64 della sentenza stessa;
- Per l'effetto, annullare o dichiarare disapplicabili le linee guida stabilite per l'anno 2011; condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati.
- Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-55/13).

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2016 — Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master)

(Causa T-61/16)

(2016/C 111/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz e S. Baran, barristers; D. Stone e A. Dykes, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasco, Siria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione contenente l'elemento verbale «Master» — Domanda di registrazione n. 9 091 612

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2015 nel procedimento R 1251/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;